



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO CONSILIARE 22 giugno 2010 n.108

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell'articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n. 186/2005;  
Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.10 del 1° giugno 2010;  
Valendo Ci delle Nostre Facoltà;  
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

**RATIFICA DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL GOVERNO DI SAINT KITTS E NEVIS PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E RELATIVO PROTOCOLLO, FIRMATI A NEW YORK IL 20 APRILE 2010**

**Articolo Unico**

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo di Saint Kitts e Nevis per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (Allegato A) e relativo Protocollo (Allegato B), firmati a New York il 20 aprile 2010, a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29, della Convenzione medesima.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 22 giugno 2010/1709 d.F.R*

**I CAPITANI REGGENTI**  
*Marco Conti – Glauco Sansovini*

**IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI**  
*Valeria Ciavatta*

**CONVENZIONE**

**TRA**

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

**E**

**IL GOVERNO DI SAINT KITTS E NEVIS**

**PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI**

**IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO**

Il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo di Saint Kitts e Nevis, qui di seguito gli "Stati Contraenti", desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, e rafforzare l'ordinato sviluppo delle relazioni economiche tra i due Stati nel contesto di una maggiore cooperazione, hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1**

**SOGGETTI CONSIDERATI**

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.

**Articolo 2**

**IMPOSTE CONSIDERATE**

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato Contraente o delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

- b) Il termine "Saint Kitts e Nevis" designa la Federazione delle isole gemelle di Saint Kitts (St. Christopher) e Nevis e, allorquando utilizzato in senso geografico, designa i territori di Saint Kitts e Nevis;
- c) le espressioni "uno Stato Contraente" e "l'altro Stato Contraente" designano, come il contesto richiede, San Marino o Saint Kitts e Nevis;
- d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;
- e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini fiscali;
- f) le espressioni "impresa di uno Stato Contraente" e "impresa dell'altro Stato Contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato Contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato Contraente;
- g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato Contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato Contraente;
- h) il termine "nazionali" designa:
  - (i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato Contraente;
  - (ii) le persone giuridiche, le società di persone o le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato Contraente;
- i) l'espressione "autorità competente" designa:
  - (i) per quanto concerne San Marino, il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato;

2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
  - a) per quanto concerne San Marino:  
l'imposta generale sui redditi:
    - (i) delle persone fisiche;
    - (ii) delle persone giuridiche e delle imprese individuali;  
ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte  
(qui di seguito indicate quali "imposta sammarinese"),
  - b) per quanto concerne Saint Kitts e Nevis:  
tutte le imposte prelevate o amministrare da Saint Kitts e Nevis  
(qui di seguito indicate quali "imposte di Saint Kitts e Nevis").
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

### **Articolo 3**

#### **DEFINIZIONI GENERALI**

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
  - a) il termine "San Marino" designa il territorio della Repubblica di San Marino, ivi compreso ogni altro spazio sul quale la Repubblica di San Marino esercita diritti sovrani o ha giurisdizione conformemente al diritto internazionale;

- (ii) per quanto concerne Saint Kitts e Nevis, il Segretario delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato Contraente in qualsiasi momento, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse è in quel momento attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, e il significato attribuito dalle leggi tributarie applicabili in detto Stato prevale sul significato attribuito da altre leggi di detto Stato.

#### **Articolo 4** **RESIDENZA**

1. Ai fini della presente Convenzione l'espressione "residente di uno Stato Contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende altresì detto Stato ed ogni sua suddivisione politica o amministrativa o ente locale. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati Contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
- a) detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente solo dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
  - b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente soltanto dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

- c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la nazionalità;
  - d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati Contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati Contraenti, si ritiene che essa è residente soltanto dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

#### Articolo 5

#### STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
  - a) una sede di direzione;
  - b) una succursale;
  - c) un ufficio;
  - d) un'officina;
  - e) un laboratorio;
  - f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali.
3. Un cantiere di costruzione o di montaggio costituisce "stabile organizzazione" solo se ha una durata superiore a dodici mesi.
4. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

- a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
  - b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
  - c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
  - d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
  - e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di condurre, per l'impresa, ogni altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
  - f) una sede fissa di affari è utilizzata unicamente per qualsiasi combinazione delle attività citate nei sottoparagrafi da a) a e), purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, sia di carattere preparatorio o ausiliario.
5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 6 - agisce per conto di un'impresa e ha, e abitualmente esercita, in uno Stato Contraente il potere di concludere contratti in nome dell'impresa, si può considerare che tale impresa abbia una "stabile organizzazione" in detto Stato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, a meno che l'attività di detta persona sia limitata all'attività citata al paragrafo 4 che, se esercitata per mezzo di una sede fissa di affari, non farebbe di tale sede fissa di affari una "stabile organizzazione" ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.
6. Non si considera che un'impresa di uno Stato Contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato Contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
7. Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato Contraente, ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per

mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

#### **Articolo 6**

#### **REDDITI IMMOBILIARI**

1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dalla legislazione dello Stato Contraente in cui i beni in oggetto sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa, nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

#### **Articolo 7**

#### **UTILI DELLE IMPRESE**

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa possono essere assoggettati ad imposizione nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.



2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato Contraente svolge la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza con l'impresa di cui è una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati Contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato Contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente Articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri Articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali Articoli non vengono modificate da quelle del presente Articolo.

#### **Articolo 8**

#### **NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA**

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato Contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato Contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato Contraente di cui è residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

**Articolo 9**  
**IMPRESE ASSOCIATE**

1. Allorché :
  - a) un'impresa di uno Stato Contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato Contraente, o
  - b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato Contraente e di un'impresa dell'altro Stato Contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Allorché uno Stato Contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili per i quali un'impresa dell'altro Stato Contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dell'impresa del primo Stato se le condizioni fissate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato farà una rettifica che ritiene opportuna all'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Nel determinare tali

rettifiche, si tiene debito conto delle altre disposizioni della presente Convenzione e le autorità competenti degli Stati Contraenti si consultano.

**Articolo 10**  
**DIVIDENDI**

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato Contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato Contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:
  - a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società che ha detenuto direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo ininterrotto di almeno 12 mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi;
  - b) il 7,5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società che ha detenuto direttamente almeno il 10 per cento, ma meno del 25 per cento, del capitale della società che paga i dividendi per un periodo ininterrotto di almeno 12 mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi;
  - c) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati Contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente Articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali

assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società che effettua la distribuzione.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice di dividendi si ricollegi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7 o dell'Articolo 14 a seconda dei casi.
5. Qualora una società residente di uno Stato Contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato Contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollegi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

#### Articolo 11

#### INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.
2. Ai fini del presente Articolo, il termine "interessi" designa i redditi relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi prodotti dalle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Il termine "interessi", tuttavia, non comprende ai fini del presente Articolo le penalità di mora.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito

generatore degli interessi si ricollegli effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7 o dell'Articolo 14 a seconda dei casi.

4. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è un residente di quello Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato Contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
5. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile conformemente alla legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

#### Articolo 12

#### CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposta soltanto in detto altro Stato.
2. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi il software, le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente dal quale provengono i canoni, un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,

oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7 o dell'Articolo 14 a seconda dei casi.

4. I canoni si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è un residente di quello Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione o una base fissa a cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni generatori dei canoni, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
5. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

#### Articolo 13

#### UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili che un residente di uno Stato Contraente ricava dall'alienazione di beni immobili di cui all'Articolo 6 situati nell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposta in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato Contraente nell'altro Stato Contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, possono essere assoggettati ad imposta in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato Contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato Contraente di cui l'alienante è residente.

#### Articolo 14

#### PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato Contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Qualora disponga di tale base fissa, i redditi possono essere assoggettati ad imposta nell'altro Stato Contraente, ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

#### Articolo 15

#### REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

1. Fatte salve le disposizioni degli Articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato Contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo possono essere assoggettate ad imposizione in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato Contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
  - a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso del periodo d'imposta considerato, e

- b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
  - c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale possono essere assoggettate ad imposizione solamente nello Stato Contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

#### **Articolo 16**

#### **COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA**

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato Contraente, possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.

#### **Articolo 17**

#### **ARTISTI E SPORTIVI**

- 1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato Contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.
- 2. Qualora i redditi relativi a prestazioni personali effettuate da un artista o sportivo in tale qualità siano corrisposti non all'artista o sportivo direttamente, ma ad un'altra persona, detta remunerazione può, nonostante le disposizioni degli Articoli 7, 14 e 15, essere assoggettata ad imposizione nello Stato Contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono esercitate.



## **Articolo 18**

### **PENSIONI**

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato Contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se il beneficiario dei redditi non è tassato relativamente a tali redditi nello Stato di cui è residente e conformemente alla legislazione di detto Stato. In tal caso, detti redditi possono essere assoggettati ad imposta nello Stato dal quale provengono.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, le pensioni e altri pagamenti analoghi corrisposti da uno Stato Contraente conformemente alla propria legislazione in materia di sicurezza sociale sono imponibili soltanto in detto Stato.

## **Articolo 19**

### **FUNZIONI PUBBLICHE**

1. a) Salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagati da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.  
  
b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato Contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:
  - (i) ha la nazionalità di detto Stato; o
  - (ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da

fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

- b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato Contraente se la persona fisica è un residente di questo Stato e ne ha la nazionalità.
3. Le disposizioni degli Articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano a salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività economica esercitata da uno degli Stati Contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

#### **Articolo 20**

#### **PROFESSORI, INSEGNANTI E RICERCATORI**

Un professore, un insegnante od un ricercatore il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a 2 anni, in uno Stato Contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro analogo istituto di istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato Contraente, è esente da imposta nel primo Stato Contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.

#### **Articolo 21**

#### **STUDENTI E APPRENDISTI**

Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è, o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato Contraente, un residente dell'altro Stato Contraente, e che soggiorna nel primo Stato Contraente al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.

#### **Articolo 22**

#### **ALTRI REDDITI**

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato Contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli Articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'Articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricollegli effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7 o dell'Articolo 14, a seconda dei casi.

### **Articolo 23**

#### **ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE**

1. Resta inteso che la doppia imposizione sarà evitata conformemente ai seguenti paragrafi del presente Articolo.
2. A San Marino:
  - a) Se un residente di San Marino ritrae redditi che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, possono essere assoggettati ad imposizione a Saint Kitts e Nevis, San Marino, fatte salve le disposizioni contenute nei paragrafi b) e c), esenta da imposte tali redditi, ma può, ai fini del calcolo dell'ammontare d'imposta sui redditi residui di detto residente, applicare la stessa aliquota che si renderebbe applicabile qualora i redditi in questione non fossero stati esentati.
  - b) Se un residente di San Marino ritrae redditi che, conformemente alle disposizioni dell'Articolo 10, possono essere tassati a Saint Kitts e Nevis, San Marino accorda una deduzione di ammontare pari all'imposta pagata a Saint Kitts e Nevis dall'imposta prelevata sui redditi di detto residente. Tuttavia, l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota dell'imposta calcolata prima della deduzione, attribuibile ai redditi provenienti da Saint Kitts e Nevis.
  - c) Nonostante le disposizioni del paragrafo b), se una società residente di San Marino ha detenuto almeno il 25 per cento del capitale di una società residente di Saint Kitts e Nevis che paga dividendi, interessi o canoni per un periodo ininterrotto di almeno 12 mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi, ovvero antecedente al

pagamento degli interessi o dei canoni, San Marino esenta da imposta i dividendi, gli interessi e i canoni pagati dalla società residente di Saint Kitts e Nevis alla società residente di San Marino.

3. A Saint Kitts e Nevis:

- a) Se un residente di Saint Kitts e Nevis ritrae redditi che possono essere assoggettati ad imposizione a San Marino conformemente alle disposizioni della Convenzione, Saint Kitts e Nevis, fatte salve le disposizioni dei paragrafi b) e c), esenta da imposte tali redditi, ma può, ai fini del calcolo dell'ammontare d'imposta sui redditi residui di detto residente, applicare l'aliquota che si renderebbe applicabile qualora i redditi in questione non fossero stati esentati.
- b) Se un residente di Saint Kitts e Nevis ritrae redditi che, conformemente alle disposizioni dell'Articolo 10, possono essere tassati a San Marino, Saint Kitts e Nevis accorda una deduzione di ammontare pari all'imposta pagata a San Marino dall'imposta prelevata sui redditi di detto residente. Tuttavia, l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota dell'imposta calcolata prima della deduzione, attribuibile ai redditi provenienti da San Marino.
- c) Nonostante le disposizioni del paragrafo b), se una società residente a Saint Kitts e Nevis ha detenuto almeno il 25 per cento del capitale di una società residente di San Marino che paga dividendi, interessi o canoni per un periodo ininterrotto di almeno 12 mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi, ovvero antecedente al pagamento degli interessi o dei canoni, Saint Kitts e Nevis esenta da imposta i dividendi, gli interessi e i canoni pagati dalla società residente di San Marino alla società residente di Saint Kitts e Nevis.

**Articolo 24**

**NON DISCRIMINAZIONE**

- I. I nazionali di uno Stato Contraente non sono assoggettati nell'altro Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare

con riguardo alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'Articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato Contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato Contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 9, paragrafo 7 dell'Articolo 11, o paragrafo 6 dell'Articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato Contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato Contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente Articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'Articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.

#### **Articolo 25**

#### **PROCEDURA AMICHEVOLE**

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati Contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato Contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'Articolo 24, a quella dello Stato Contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che

seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato Contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. La procedura amichevole si chiude entro la fine del quarto anno successivo a quello in cui il caso è stato presentato dal contribuente. Se si raggiunge un accordo, detto accordo sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati Contraenti.
3. Le autorità competenti degli Stati Contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi ai fini dell'eliminazione della doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati Contraenti possono comunicare direttamente tra loro, anche attraverso una commissione congiunta composta da loro stesse o da loro rappresentanti, al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

#### Articolo 26

#### SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le informazioni che sono verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o all'amministrazione od attuazione delle leggi interne relative alle imposte di ogni genere e denominazione prelevate per conto degli Stati Contraenti o delle loro suddivisioni politiche o enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.
2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato Contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali

imposte, o della supervisione di quanto sopra. Dette persone o le predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato Contraente l'obbligo:
  - a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato Contraente;
  - b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato Contraente;
  - c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
  
4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato Contraente in conformità al presente Articolo, l'altro Stato Contraente utilizzerà le proprie misure di raccolta delle informazioni per ottenere le informazioni richieste, anche nel caso in cui detto altro Stato non necessiti di tali informazioni ai propri fini fiscali. L'obbligo contenuto nella precedente frase è soggetto ai limiti imposti dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non saranno in nessun caso interpretate nel senso di consentire ad uno Stato Contraente di rifiutarsi di fornire dette informazioni per il semplice motivo che non ha interessi interni nei confronti di tali informazioni.
  
5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di permettere ad uno Stato Contraente di rifiutarsi di fornire informazioni per il semplice motivo che tali informazioni sono detenute da un istituto bancario, da altro istituto finanziario, da prestanome o soggetto che agisce in qualità di agenzia o fiduciaria o perché riferite a quote di partecipazione in un soggetto.

**Articolo 27**

**MEMBRI DI MISSIONI DIPLOMATICHE E UFFICI CONSOLARI**

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche o uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

**Articolo 28**

**RIMBORSI**

1. Le imposte riscosse in uno Stato Contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate su richiesta dell'interessato qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato Contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato Contraente, di cui il contribuente è residente, certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati Contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente Articolo.

**Articolo 29**

**ENTRATA IN VIGORE**

La presente Convenzione entrerà in vigore a decorrere dalla data dell'ultima notifica da parte di entrambi gli Stati Contraenti dell'avvenuto espletamento delle loro procedure interne di ratifica necessarie per la sua entrata in vigore. Le disposizioni della Convenzione si applicheranno :

- a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate a partire dal primo gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui la presente Convenzione è entrata in vigore; e;



- b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi di imposta a partire dal primo gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui la presente Convenzione è entrata in vigore.

**Articolo 30**  
**DENUNCIA**

La presente Convenzione resterà in vigore fino alla denuncia da parte di uno Stato Contraente. Ciascuno Stato Contraente potrà denunciare la Convenzione non prima che siano trascorsi 5 anni dalla sua entrata in vigore, per via diplomatica, dandone comunicazione almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:

- a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, sulle somme realizzate a partire dal primo gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia; e;
- b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi di imposta a partire dal primo gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in duplice esemplare a New York, il 20 APRILE 2010, nelle lingue italiana, e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza tra i testi prevale il testo inglese.

Per il Governo della  
Repubblica di San Marino



Per il Governo di  
Saint Kitts e Nevis



## PROTOCOLLO

Alla Convenzione fra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo di Saint Kitts e Nevis per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito.

Al momento della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra la Repubblica di San Marino e il Governo di Saint Kitts e Nevis per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, sono state concordate le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante della presente Convenzione.

Resta inteso che :

1. Ad Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), a San Marino un trust è considerato persona giuridica ai fini fiscali quando e solo nella misura in cui detto trust è soggetto all'imposta sul reddito sammarinese.
2. Ad Articolo 5, paragrafo 2, una "stabile organizzazione" può includere un server.
3. Ad Articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono:
  - a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi e aeromobili utilizzati in traffico internazionale;
  - b) gli utili derivanti dall'impiego o dal noleggio di container qualora essi costituiscano utili occasionali e secondari rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili.
4. Le disposizioni dell'Articolo 28, paragrafo 3, non pregiudicano il potere delle autorità competenti di determinare, mediante reciproco accordo, altre procedure per l'applicazione delle limitazioni previste dalla presente Convenzione.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO in duplice esemplare a New York, il 20 APRILE 2010 nelle lingue italiana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza tra i testi prevale il testo inglese.

Per il Governo della  
Repubblica di San Marino



Per il Governo di  
Saint Kitts e Nevis

